

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

Seduta n. 356

INDAGINE CONOSCITIVA
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA
IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DELLE
PERSONE DISABILI

9° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2005

Presidenza del presidente ZANOLETTI

I N D I C E

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASARTIGIANI), della Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO), della Lega nazionale delle cooperative e mutue (LEGACOO), dell'Unione nazionale cooperative italiane (UNCI), della Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE) e della Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI)

PRESIDENTE	Pag. 3, 13	* AGOSTINI	Pag. 11
		BALDELLI	9
		BARDUZZI	13
		BENINI	9
		* BUSACCA	6
		* LUTEROTTI	4
		* RICIPUTI	8
		* TURI	12
		* VALENTINI	4

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Intervengono, in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), il dottor Romano Benini, coordinatore di CNA Impresa Sensibile, l'onorevole Orietta Baldelli, dell'ufficio relazioni istituzionali e il dottor Giancarlo Festa, addetto stampa; in rappresentanza della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), il dottor Paolo Sebaste, funzionario; in rappresentanza della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASARTIGIANI), il dottor Danilo Barduzzi, funzionario; in rappresentanza della Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO), il dottor Fabio Volponi, della direzione degli affari sociali; in rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue (LEGACOOP), il dottor Bruno Busacca, responsabile dell'area della legislazione e delle politiche sociali e il dottor Claudio Riciputi, dell'ufficio legislativo; in rappresentanza dell'Unione nazionale cooperative italiane (UNCI), la dottoressa Sara Agostini, segretario generale, e la dottoressa Tiziana Pentasuglia, dell'ufficio studi; in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE), la dottoressa Vilma Mazzocco, presidente di Federsolidarietà Coonfcooperative nazionale, il dottor Valerio Luterotti, della direzione di Federsolidarietà Coonfcooperative nazionale, il dottor Massimo Giusti, consigliere di Federsolidarietà Coonfcooperative nazionale e la dottoressa Sabina Valentini, capo del servizio sindacale di Coonfcooperative nazionale, e in rappresentanza della Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI), il dottor Filippo Turi, responsabile dell'ufficio relazioni industriali.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASARTIGIANI), della Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO), della Lega nazionale delle cooperative e mutue (LEGACOOP), dell'Unione nazionale cooperative italiane (UNCI), della Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE) e della Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, sospesa nella seduta del 29 novembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza

del Senato ha già fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Sono oggi in programma le audizioni dei rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, della Confederazione autonoma sindacati artigiani, della Confederazione generale italiana dell'artigianato, della Lega nazionale delle cooperative e mutue, dell'Unione nazionale cooperative italiane, della Confederazione cooperative italiane e della Associazione generale delle cooperative italiane che ringrazio per avere accettato l'invito a partecipare a questa audizione.

La Commissione lavoro del Senato ha avviato da tempo questa indagine conoscitiva su un tema complesso e delicato relativo allo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili. Nelle audizioni precedenti abbiamo raccolto interessanti e numerose valutazioni, indicazioni e notizie. Siamo certi che sarà utile ed interessante anche l'apporto dei nostri ospiti odierni ai quali chiedo gentilmente di consegnare alla Presidenza l'eventuale documentazione di cui sono provvisti.

* *VALENTINI*. A nome della Confederazione cooperative italiane voglio ringraziare la Commissione lavoro del Senato per avere dato alla nostra associazione la possibilità di esprimersi in merito ad una delicata materia che, peraltro, vede la cooperazione sociale coinvolta quale attore primario ed indispensabile rispetto alla normativa emanata negli ultimi anni relativa all'inserimento ed al diritto al lavoro delle persone disabili.

Nel trattare l'argomento è necessario considerare un duplice aspetto; innanzi tutto, la cooperazione è chiamata in causa sia in qualità di impresa che deve comunque rispettare le leggi, in particolare la legge n. 68 del 1999 per il collocamento dei disabili nel mondo del lavoro e l'intera normativa lavoristica, sia in qualità di cooperazione sociale la quale, invece, è terzo attore rispetto al collocamento delle persone svantaggiate e disabili.

Con riferimento a questo secondo aspetto, oggi siamo qui presenti con la nostra federazione di settore, la Federsolidarietà Confcooperative nazionale, al cui rappresentante lascio la parola per entrare nel merito del dettaglio e della materia.

* *LUTEROTTI*. Le cooperative sociali di Federsolidarietà rappresentano un sistema che opera da diversi anni, prima ancora che i dettami normativi esplicitassero l'inserimento al lavoro dei lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali. Oggi le cooperative sociali occupano circa 11.000 soggetti svantaggiati, di cui la metà è rappresentata da disabili fisici, psichici e sensoriali.

Gli strumenti legislativi che hanno permesso la realizzazione di questa esperienza e lo sviluppo di tale sistema di imprese sociali sono stati inizialmente l'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali, che ha permesso di sviluppare le commesse lavorative con affida-

menti diretti, poi l'articolo 12 della legge n. 68 del 1999 e l'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che ho voluto citare per poter esplicitare i riferimenti di connessione tra i diversi strumenti legislativi.

Proprio sulla base di quest'ultimo decreto stiamo collaborando con le altre centrali cooperative ad un lavoro di monitoraggio, il progetto «Lincs» di Italia lavoro, per rilevare lo stato dell'arte relativamente all'utilizzo delle facilitazioni normative volte a creare occupazione per i soggetti disabili. Tale progetto ora si trova in una fase appena precedente alla pubblicazione degli esiti; abbiamo appena concluso la raccolta dei dati e a breve licenzieremo un rapporto sullo stato dell'arte in merito al quale mi permetto di evidenziare alcuni caratteri macroscopici. Innanzi tutto, si rileva la difficoltà di ottimizzare tutti gli strumenti a disposizione in senso integrato. Riscontriamo difficoltà a connettere le facilitazioni derivanti dalla legge n. 381 con l'articolo 12 della legge n. 68 e l'articolo 14 del decreto legislativo n. 276, già citati; infatti, tali disposizioni continuano ad essere vissute sul piano operativo come se fossero strumenti tra loro separati ed indipendenti. Invece, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 è stato pensato non come disposizione aggiuntiva e sostitutiva, ma proprio come strumento che integri i limiti dell'articolo 12 della legge n. 68 e ne faciliti l'applicazione. Esiste, quindi, una certa difficoltà a integrare i diversi apporti normativi.

Con riferimento all'articolo 12 sopra citato, le esperienze prodotte sul territorio sono veramente scarse rispetto alle aspettative e questo è accaduto a seguito di alcuni limiti oggettivi tra i quali mi permetto di sottolineare l'obbligo della contemporanea assunzione da parte dell'azienda della persona occupata in cooperative sociali. Si presenta la difficoltà, molto tecnica e concreta, di trasferire commesse lavorative all'esterno nell'ambito di un processo produttivo ordinario: si può verificare il caso che si tratti di commesse estremamente semplici sul piano tecnologico, che comportano però una serie di problemi finanziari, organizzativi e tecnici di difficile soluzione. Il risultato è, dove applicato, il trasferimento di commesse lavorative di scarsa professionalità e questo rappresenta un forte limite.

Un altro limite è costituito dalla durata delle commesse, dal momento che l'impresa privata non può essere costretta a fornire garanzie circa la loro continuità, le fluttuazioni del mercato non permettono di pianificare con certezza un progetto di medio e lungo periodo, e pertanto il rischio dell'interruzione della commessa è molto forte.

L'articolo 14 della legge n. 276 ha invece consentito grandi supporti e facilitazioni al costo della difficoltà di operare concertazioni territoriali, e ciò rappresenta un passo qualitativamente ulteriore rispetto all'articolo 12 della legge n. 68, sulla base della quale si sono realizzate alcune esperienze significative, anche se vissute con una certa farraginosità. È difficile, infatti, utilizzare gli apporti di tutti; ad esempio, la possibilità che la cooperazione sociale partecipi alla valutazione previsionale dell'inseribilità lavorativa di un soggetto svantaggiato, alla luce del potenziale del processo produttivo tipico della cooperativa sociale, non può essere utiliz-

zata come un valore aggiunto perché ciò non è previsto essendo di competenza riservata ai servizi provinciali. Inoltre, anche la possibilità di avere in affidamento diretto gli appalti pubblici non è considerata ed utilizzata come strumento per facilitare questo percorso.

Mi permetto di sottolineare un'opportunità, o meglio una proposta cui accenno soltanto in quanto richiederebbe adeguate riflessioni in un *iter* normativo ancora in fase di svolgimento. Mi riferisco alla possibilità, come proposta di sviluppo dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276, di concepire anche le pubbliche amministrazioni come soggetti datoriali, in funzione sia del fatto che anche loro hanno l'obbligo dell'assunzione delle fasce protette della popolazione, sia del fatto che già comunque esternalizzano commesse lavorative tramite il sistema degli appalti. La direttiva europea n. 18 del 2004, che chiede di essere recepita dagli Stati nazionali entro il 31 gennaio 2006 ed in base alla quale è già stata istituita un'apposita commissione, prevede all'articolo 19 la possibilità di immaginare appalti riservati laddove vengano inseriti al lavoro i soggetti indicati nell'articolo 14 del decreto n. 276. Da ciò deriva la possibilità di creare una comunicazione operativa tra l'articolo 14 e tale direttiva che, una volta recepita, potrebbe permettere, ad esempio, di aprire grandissime opportunità di sviluppo per l'applicazione dell'articolo 14 stesso, intendendo le pubbliche amministrazioni come soggetti datoriali. Si tratta di una proposta che ci sentiamo di avanzare e che permetterebbe a noi, che già operiamo in regime di appalto con le pubbliche amministrazioni, di moltiplicare i posti di lavoro da destinare ai lavoratori svantaggiati.

* *BUSACCA*. Signor Presidente, a nome della Lega nazionale delle cooperative e mutue ringrazio innanzi tutto la Commissione per questa audizione.

Stiamo affrontando una materia sulla quale, come si diceva anche prima, è intervenuta una serie di provvedimenti normativi, peraltro con intrecci tra il concetto di lavoratore svantaggiato e il concetto di lavoratore disabile. Se abbiamo capito bene, l'attenzione della Commissione è rivolta in particolare al tema specifico dei lavoratori disabili, quale profilo specifico, nell'ambito di una problematica più generale.

Anche il nostro interesse si focalizza sulla cooperazione sociale e sull'esperienza che essa ha registrato – molto prima della legge n. 68 del 1999 e poi del decreto legislativo n. 276 del 2003 – in termini di inserimento non solo lavorativo, ma anche sociale dei lavoratori disabili.

Mi permetto di far osservare che in un corpo sociale nel quale il lavoratore disabile ha non solo l'occasione di un recupero lavorativo (accompagnato nel tempo attraverso sistemi di tutela e di supporto predisposti dalla cooperativa), ma anche la possibilità, diventando socio, di partecipare ai processi decisionali relativi alle scelte aziendali, si realizza un importante recupero sotto il profilo propriamente civile.

Riteniamo che l'inserimento all'interno del processo lavorativo e sociale sia un modello da tenere in considerazione. In proposito, possiamo far riferimento all'esperienza fatta coinvolgendo, ad esempio, i disabili

psichici ed allo straordinario contributo che la partecipazione ai processi decisionali nella propria impresa – e quindi non in imprese altrui – può rappresentare per il disabile, anche al fine dell'acquisizione di una maggiore sicurezza in sè. Ne derivano inoltre benefici, oltre che sul piano del recupero lavorativo, anche per quanto attiene ai profili di finanza pubblica, con il passaggio da uno stato di assistenza a carico del sistema pubblico ad un'autosufficienza e produttività diretta da parte di tali lavoratori.

Sotto questo aspetto – è stato già detto – l'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha rappresentato una positiva evoluzione rispetto all'articolo 12 della legge n. 68 del 1999, il cui vero *handicap* era quello di prevedere la possibilità di parcheggiare temporaneamente nella cooperativa sociale il lavoratore che restava, in realtà, alle dipendenze dell'impresa. L'articolo 14, al contrario, detta una diversa disciplina che contribuisce ad una maggiore responsabilizzazione della cooperativa sociale e del lavoratore, consentendogli di entrare in un organismo nel quale può diventare protagonista ed esprimere la propria soggettività, in misura più ampia di quanto non fosse previsto dall'articolo 12.

Le esperienze sono state interessanti, ma troppo ridotte e tra l'altro limitate solo ad alcune parti del nostro Paese. Ciò è accaduto molte volte per ignoranza della norma – lo diciamo con tutta franchezza – ma anche per comprensibili ritrosie di fronte ad un meccanismo fortemente innovativo che richiede, oltre ad un intervento legislativo, una consapevole attenzione ed un impegno di tutte le parti sociali, delle organizzazioni datoriali, delle organizzazioni sindacali e anche delle organizzazioni della cooperazione sociale – perché non è neanche corretto dire che i problemi sono sempre a carico degli altri – alle quali si richiede un forte senso di responsabilità e rigore. Simili processi hanno senso e possono durare nel tempo se sono effettivamente orientati in senso virtuoso; in questo senso il rigoroso rispetto dei contratti di lavoro da parte della cooperazione sociale è requisito importante al quale, come organizzazione, non possiamo non prestare la massima attenzione.

L'altro tema sul quale vorrei richiamare l'attenzione riguarda in generale tutti i datori di lavoro. Probabilmente, sotto questo profilo, non sarebbe sbagliato rivedere le modalità di individuazione dei lavoratori disabili. Ci rendiamo conto che siamo alla fine della legislatura e che tali questioni saranno affrontate, dal punto di vista normativo, nella prossima. Sin da ora è però possibile valutarle sotto il profilo dell'azione amministrativa quotidiana con riferimento, in primo luogo, al Ministero del lavoro; si tratta peraltro di temi oggi fortemente intrecciati con crescenti competenze riconosciute alle Regioni.

È una materia delicata che non può essere affrontata e risolta solo in chiave di formalismo astratto, richiedendo, al contrario, una forte attenzione ed un forte spirito di coesione e collaborazione tra tutte le istituzioni preposte al governo della stessa. La posta in gioco è evidente; siamo tutti convinti – e sotto questo profilo mi unisco al ringraziamento per l'attenzione che la Commissione ha prestato e presta a questa materia – che è

uno dei temi sui quali si misura la vera civiltà di una struttura sociale, ancor prima che la sua evoluzione.

Non è una questione da affrontare sotto l'aspetto caritatevole o caritativo, ove si consideri che aggregare realmente ed in modo permanente alla forza lavoro soggetti che si presentano con potenzialità apparentemente più ridotte all'inizio, non è solo una *chance* per questi soggetti, ma è un elemento di arricchimento del tessuto sociale, che rende tutti più ricchi e più prosperi.

Prima di concludere, vi chiedo di avere la pazienza di ascoltare il collega Riciputi, che interverrà su una questione specifica che, pur non rientrando tra le competenze dirette di questa Commissione, è un esempio di come talvolta una non completa assonanza tra le varie istituzioni competenti può produrre seri problemi a carico delle imprese che devono rispettare ed applicare le norme, determinando una incertezza che alla fine si riflette a danno dei soggetti a vantaggio dei quali viceversa le norme sono dettate.

* *RICIPUTI*. Colgo l'occasione per illustrare un problema relativo alla legge n. 68 del 1999 che riguarda, in particolare, il computo delle quote di riserva per le categorie protette, cioè gli orfani, i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed i profughi italiani rimpatriati. Pur non trattandosi propriamente di disabili, tali categorie sono disciplinate dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999. Tale articolo ed il successivo regolamento di attuazione avevano previsto una disciplina transitoria, fino al 31 dicembre del 2003, per il computo della quota di riserva anche in favore di queste categorie. Pertanto, venuta meno detta disciplina transitoria, si applica integralmente l'articolo 18, secondo comma della legge n. 68, contenente anch'esso una disposizione transitoria in base alla quale, in attesa di una normativa organica in materia di diritto al lavoro per tali categorie protette, è ad esse attribuita una quota di riserva.

Il problema attiene alle modalità previste per il calcolo di tale quota; all'inizio dell'anno il Ministero del lavoro, con una nota successivamente confermata con una risposta ad un interpello, ha fornito una chiave di lettura, non condivisa tuttavia da alcune Regioni. L'Emilia Romagna, ad esempio, con una nota a sua volta indirizzata alle Province, ha sottolineato il carattere esclusivamente orientativo dell'intervento del Ministero del lavoro, posto che la disciplina sulle categorie protette non può essere demandata ad una nota, essendo invece necessaria una previsione normativa, ferma restando la competenza delle Province per quanto attiene agli aspetti organizzativi e gestionali. Quindi, c'è una divergenza di interpretazione. Sappiamo che il 31 gennaio è prossimo. Tale scadenza costituisce il termine ultimo entro il quale le imprese devono presentare ai centri per l'impiego un prospetto informativo dove devono certificare la forza occupazionale riferita all'anno precedente ed indicare i dati rilevanti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo relativo alla legislazione sui disabili. Considerando che l'adempimento di detti obblighi normativi è richiesto qualora il

datore di lavoro voglia partecipare alle gare d'appalto, sarebbe opportuno un intervento chiarificatore, onde evitare che permanga la situazione di incertezza, la quale potrebbe penalizzare le imprese al momento di adempiere ad un obbligo normativo.

BALDELLI. Prendo la parola a nome della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) innanzi tutto per ringraziare il Presidente e la Commissione tutta per l'attenzione che ha sempre dimostrato verso le categorie e le parti sociali. Nel merito, interverrà il dottor Benini, che è il responsabile di «Impresa Sensibile», una struttura voluta dalla CNA per l'inserimento dei diversamente abili in quelle aziende che non sono soggette a tale obbligo perché hanno meno di 15 dipendenti.

BENINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, ovviamente condividiamo l'impostazione della legge n. 68 del 1999 innanzi tutto dal punto di vista culturale, in quanto tentativo di introdurre nel nostro sistema i principi del collocamento mirato. Riteniamo però che in questi anni tale principio non sia stato reso del tutto conseguente, in relazione a scelte normative che non hanno pienamente consentito l'attuazione del principio della selezione mirata, recando ostacolo alla capacità delle imprese prive di obbligo di inserire nel proprio organico collaboratori con un *deficit* di occupabilità derivante da una condizione di disabilità. Ciò è avvenuto, a nostro avviso, per una serie di problematiche che vale la pena di affrontare anche ai fini di una riflessione su come dare respiro al meglio ai principi definiti nel nostro ordinamento nel lontano 1999.

Un primo punto è che il collocamento mirato è possibile (abbiamo molte sperimentazioni interessanti al riguardo) là dove esiste un sistema articolato di servizi pubblici per l'impiego in grado di affiancare il lavoratore e l'imprenditore nell'identificazione della mansione e nel tutoraggio rispetto all'inserimento in azienda, sia nella fase di preselezione sia soprattutto dopo, quando il disabile si trova direttamente coinvolto nell'attività dell'azienda. Tra l'altro, abbiamo verificato con le nostre sperimentazioni che le botteghe artigiane e in genere le piccole e piccolissime imprese costituiscono un contesto molto interessante per l'inclusione. Appare evidente, però, la disomogeneità nei nostri servizi pubblici, nei nostri servizi per l'impiego: in questi ultimi anni le Province e le Regioni non sono riuscite più di tanto a garantire uno *standard* di qualità tale da rendere interessante per gli imprenditori l'inserimento di una persona con disabilità. Ovviamente l'imprenditore deve continuare a fare l'imprenditore, però chi si occupa di servizi di orientamento deve poter operare avendo di fronte un imprenditore in grado di ascoltarlo. Si tratta di una problematica che non è soltanto di livello nazionale: l'esperienza europea in questo senso ci dimostra come un *welfare* locale fortemente strutturato dal punto di vista promozionale possa aiutare l'inserimento dei disabili anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti, pur non avendo queste ultime, per ovvi motivi, l'obbligo di assumere.

Occorre riflettere, inoltre, sul fatto che nel nostro Paese nonostante una buona legge il livello dei disabili occupabili effettivamente inserito in un'azienda rimane fisso intorno al 20 per cento e che questo dato negli ultimi anni non è migliorato. Ciò rappresenta a nostro avviso un campanello di allarme grave che non ha a che fare solo con la normativa vigente ma anche con temi più ampi che riguardano il sistema di *welfare*. Quindi, la prima indicazione che vogliamo dare è quella di una certa disomogeneità del livello di prestazione dei servizi pubblici per il lavoro volti ad affiancare e ad inserire i disabili in azienda.

Anche il ruolo dei comitati tecnici nella valutazione dell'occupabilità effettiva del disabile non brilla rispetto alle specificità di quelle piccole e piccolissime imprese che probabilmente costituiscono invece un bacino interessante proprio per l'integrazione.

Un secondo punto riguarda il sistema della agevolazioni e degli incentivi. Abbiamo avuto per un certo periodo di tempo un sistema di agevolazioni collegabile in qualche modo al pacchetto Treu (borse lavoro, agevolazioni di altra natura); in questi anni però è palesemente mancato uno strumento di incentivazione con modalità contrattuale propria e specifica per l'inserimento del disabile o tendenzialmente costruito sulla condizione della disabilità. La mancata attuazione del contratto di inserimento della legge n. 30 del 2003 ovviamente non ci dà degli elementi di giudizio; riteniamo, comunque, che il contratto di inserimento così come impostato da quella legge, per la platea eccessivamente vasta a cui si rivolge, probabilmente non sarebbe stato l'intervento normativo più adatto (uso il condizionale perché non è facile esprimere un giudizio al riguardo, data la mancata attuazione). Resta il fatto che in ogni Paese europeo esiste un istituto giuridico di supporto ed integrazione del disabile in azienda, mentre noi in Italia non lo abbiamo.

Terzo punto: si parla di modello tedesco, di modello francese, di modello danese. Abbiamo una proliferazione di servizi di sostegno al lavoro autonomo che sono sorti anche in Italia, in alcune Regioni e Province, con risultati talvolta interessanti. Il *welfare* europeo ci suggerisce come sia possibile fare in modo che possano esistere strutture di promozione del lavoro autonomo, delle ditte individuali ma anche delle microimprese, con particolari forme di incentivazione, di assistenza, di supporto, a chi ha una condizione di disabilità spesso fisica, e come tale inseribile. Anche questo è un limite che non è tanto della normativa nazionale, quanto piuttosto, a nostro parere, della capacità progettuale delle Regioni: non a caso, del resto, alcune realtà territoriali del Mezzogiorno si trovano in questi giorni a dover restituire all'Unione europea le risorse destinate alle politiche attive che non hanno saputo spendere.

Infine, rispetto ai temi trattati dai colleghi del sistema cooperativo ci sono due riflessioni da fare. Le potenzialità dell'articolo 12 della legge n. 68 effettivamente non sono state percorse fino in fondo, però a nostro parere uno dei limiti dell'attuazione di tale disposizione consiste proprio nel fatto che l'evoluzione dell'attuazione della legge n. 68 non si sia ac-

compagnata alla strutturazione sul territorio di un sistema di servizi adeguato.

Rispetto all'articolo 14 del decreto legislativo n. 276, invece, riteniamo che il principio del collocamento mirato del disabile nell'azienda «normale» debba rappresentare un punto di riferimento assolutamente ordinario. Il ricorso a questa norma e al ruolo della cooperazione sociale andrebbe a nostro avviso specializzato, e lo stesso articolo 14 forse dovrebbe essere limitato ai soggetti con disabilità più grave. Bisognerebbe procedere alle sperimentazioni sempre cercando di realizzare innanzi tutto il massimo in termini di sistemi giuridici e soprattutto di *welfare* territoriale per permettere l'effettiva integrazione del disabile in un'azienda, coinvolgendo anche le imprese con meno di 15 dipendenti, e non avendo come obiettivo solo l'ambiente protetto. Quest'ultimo ovviamente costituisce un riferimento utile, importante; tenuto conto delle sperimentazioni in corso, però suggeriamo da un lato che vada specializzato rispetto ad un contesto di disabilità specifica, dall'altro che si sviluppi un raccordo più stretto rispetto ai consorzi e alle piccole e medie imprese diffuse sul territorio. È peraltro un tema che non ci riguarda direttamente.

Infine, tutto ciò che abbiamo in questa sede proposto trova oggi un ulteriore limite nella previsione, nell'ambito del patto di stabilità interno, di ulteriori tagli alle risorse del *welfare* locale anche per quanto riguarda il lavoro. Purtroppo, si tratta di una problematica che rimane aperta.

* AGOSTINI. A nome dell'Unione nazionale cooperative italiane (UNCI) la ringrazio per l'audizione, signor Presidente. Ben conosciamo l'*iter* legislativo, modulato secondo gli orientamenti europei, che dal pacchetto Treu alla riforma Biagi ha prodotto quegli interventi di sistema orientati alla promozione di una società attiva. Molti degli obiettivi che sono stati tracciati dal nuovo impianto legislativo per rendere più fluido l'incontro tra obiettivi e necessità delle imprese e dei lavoratori sembrano comunque allinearsi con i principi propugnati dal movimento cooperativo, ovvero quello della più intensa partecipazione dei giovani e delle donne e anche la migliore integrazione dei disabili.

Negli ultimi due decenni le cooperative sociali in Italia hanno assunto un ruolo di rilievo tra le organizzazioni che sono state impegnate nel fornire prestazioni di interesse collettivo, rappresentando l'asse portante dell'economia *no profit*, soprattutto per il dinamismo e la creatività che le contraddistinguono. In particolare, attraverso la disposizione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 si è puntato a valorizzare il ruolo delle cooperative sociali quali imprese capaci di assorbire manodopera considerata non appetibile per la società *profit*, creando pertanto i suoi effetti con modalità anticiclica.

Le cooperative sociali riescono a inglobare e concretizzare lo scopo mutualistico, tanto all'interno che all'esterno, perché i vantaggi derivanti dalla loro specifica modalità di fare impresa si estendono oltre la compagine sociale, riguardando l'intera collettività. L'assolvimento di azioni positive finalizzate al raggiungimento del bene comune non è in antitesi con

la realizzazione di forme imprenditoriali, che si estrinsecano mediante la gestione di servizi socio sanitari educativi, nonché con lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per noi, l'impegno attivo verso le cooperative sociali si sviluppa attraverso l'ANCOS, l'associazione nazionale delle cooperative sociali che aderiscono all'UNCI. Esse rappresentano la risposta all'imperativo di democraticità e solidarietà che la nostra società civile deve sempre avere come bussola dinanzi al compimento di scelte imprenditoriali. In riferimento a questo, l'UNCI ha predisposto una bozza di convenzione quadro che ciascuna nostra federazione poteva presentare alle Regioni per l'approvazione, in modo da rendere operative le possibilità offerte dall'articolo 14. Tale documento è stato inviato a tutte le Regioni in via preliminare, ma fino ad oggi ci risulta che nessuna Regione si sia attivata, almeno con noi, per procedere alla validazione delle convenzioni su base territoriale per il concreto inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati. Ricontriamo ancora, quindi, un problema culturale profondo che vede i soggetti disabili come un peso per le imprese lucrative, le quali sembrano restie a sviluppare accordi con le associazioni rappresentative del movimento cooperativo per attuare le opportunità promosse dalla riforma Biagi. Le Regioni, quindi, dovrebbero incentivare la propria attività di promozione della normativa affinché questa non rimanga disattesa.

L'UNCI propone un contributo attivo in questo senso, perché l'obiettivo fondamentale è quello della valorizzazione del ruolo del socio fruitore di cooperativa sociale, in particolare ci riferiamo alle persone disabili come categoria capace di organizzarsi autonomamente. Ciò non significa limitarsi all'assunzione della tipologia suddetta in quanto prevista dalla legge, ma permettere l'autodeterminazione dell'individuo che per definizione deve essere messo nelle condizioni di usufruire del diritto inalienabile del lavoro, prodromo della propria dignità.

* *TURI.* A nome della Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI) la ringrazio, Presidente, per l'occasione che ci ha concesso di intervenire in Commissione. Senz'altro condivido – e quindi non ripeto – le osservazioni che sono state poste poc'anzi dai miei colleghi. Vorrei soltanto rimarcare l'aspetto dell'inserimento della persona disabile che, com'è stato giustamente accennato, non è soltanto un inserimento lavorativo, ma è un inserimento nel sistema sociale della nostra nazione: questo forse è l'aspetto più importante che vorrei rimarcare.

Per quanto riguarda lo stato d'attuazione, anche dal punto di vista delle nostre cooperative associate, sarà mia premura farle recapitare un documento molto dettagliato, che il nostro settore, che raccoglie le cooperative sociali aderenti alla nostra associazione, sta sviluppando. Spero nei prossimi giorni della settimana di poter inviare alla Commissione tale documento. La ringrazio.

BARDUZZI. A nome della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASARTIGIANI) la ringrazio, Presidente. Le considerazioni svolte dal collega della CNA rappresentano anche la posizione della nostra organizzazione; cogliamo l'invito della Commissione a far pervenire una memoria scritta anche in un momento successivo all'audizione; in serata manderemo un nostro documento.

PRESIDENTE. Abbiamo lavorato con celerità ma, a mio parere, anche con profitto.

Ringrazio ancora tutti i presenti; aspettiamo i documenti preannunciati, che ci saranno utili per svolgere un buon lavoro.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.

